



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**PARERE N. 120 del 1 luglio 2015**

**PREC 279/14/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla costituenda ATI Sistec S.r.l./Ilvea Building S.r.l./ETT Elettro Tecnica Tranese s.n.c. – Procedura aperta per l'affidamento di lavori necessari per la realizzazione del sistema di videosorveglianza esteso all'intera area demaniale relativa alla città antica di Pompei. Importo a base di gara euro: 2.616.464,14. S.A.: Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Categorie e classifiche di qualificazione: OS 19, classifica IV, per un importo di euro 1.665.526,90; OG 2, classifica III, per un importo di euro 933.971,34.

**Qualificazione SOA e categorie – ATI orizzontale e incremento del quinto.**

Nel caso di ATI orizzontale, il beneficio dell'incremento del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto.

**Art. 61, comma 2 d.p.r. n. 207/2010; art. 92, comma 2 d.p.r. n. 207/2010.**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 88108 del 5.8.2014 presentata dalla costituenda ATI Sistec S.r.l./Ilvea Building S.r.l./ETT Elettro Tecnica Tranese s.n.c. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di lavori necessari per la realizzazione del sistema di videosorveglianza esteso all'intera area demaniale relativa alla città antica di Pompei, indetta dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;

VISTO in particolare, il quesito sollevato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico in quanto parzialmente carente del requisito di qualificazione OS 19, classifica IV e per l'impossibilità di usufruire dell'incremento del quinto dell'attestazione in possesso del RTI orizzontale formato dalla Capogruppo Sistec S.r.l. e dalla mandante ETT Elettro Tecnica Tranese s.n.c. Il richiesto requisito di qualificazione in OG 2, classifica III risulta essere interamente soddisfatto mediante attestazione SOA della mandante Ilvea Building S.r.l., qualificata in classifica V;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.11.2014 e successivamente integrato con nota del 28.1.2015;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante in data 24.12.2014 con le quali ribadisce la correttezza del proprio operato;

VISTA la nota prodotta in data 5.2.2015 dall'aggiudicataria società Metoda S.p.A.;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO in generale che l'art. 61, comma 2 del d.p.r. 207/2010 prevede: «La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2.»;

TENUTO CONTO che la mandataria Sistec S.r.l. risulta essere in possesso di propria qualificazione SOA nella categoria OS 19, classifica III (fino all'importo pari a euro 1.033.000,00) mentre la mandante ETT Elettrotecnica Tranese s.n.c. in possesso di attestazione SOA in OS 19, classifica II (fino all'importo pari a euro: 516.000,00), nonché la mandante Ilvea Building S.r.l. in possesso di attestazione SOA per la restante categoria OG 2, classifica V. Sulla scorta di tali condizioni e in applicazione a quanto previsto ai sensi dell'art. 61, comma 2 d.p.r. sopra richiamato, il concorrente raggruppamento ha ritenuto di poter soddisfare totalmente il requisito di qualificazione richiesto dalla *lex specialis* nella categoria prevalente OS 19, classifica IV, potendo usufruire la mandataria Sistec S.r.l. del beneficio dell'incremento del quinto relativo alla categoria OS 19 classifica III;

TENUTO CONTO che in ordine ai profili di doglianza sollevati la stazione appaltante ritiene che in applicazione dell'art. 61, comma 2 d.p.r. n. 207/2010 ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio, al fine di usufruire del beneficio dell'incremento del quinto, debba essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di specie, risulta che per la mandante ETT Elettrotecnica Tranese s.n.c. non sussista tale condizione in quanto l'importo della classifica II da essa posseduta nella categoria OS 19, corrisponde al 19,85% dell'importo dei lavori posti a base di gara;

CONSIDERATO che sul punto controverso la costituenda ATI istante ritiene invece che sulla base della qualificazione della sola mandataria Sistec S.r.l. in OS 19, classifica III incrementata di un quinto, unitamente alla classifica II sempre nella categoria OS 19 in possesso della mandante ETT Elettrotecnica Tranese s.n.c., sia ampiamente soddisfatto il requisito di qualificazione richiesto nella suddetta categoria dalla *lex specialis* di gara;

RILEVATO in generale che, secondo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 61, comma 2 d.p.r. 207/2010 deve intendersi che qualora ogni impresa facente parte del raggruppamento o consorzio intenda usufruire del beneficio dell'incremento del quinto in aumento per la qualificazione nella propria categoria, la stessa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo dei lavori a base di gara;

RITENUTO che, nel caso di specie, solamente la Sistec S.r.l. ha scelto di fare ricorso al suddetto beneficio, coerentemente con l'interpretazione corretta della norma in questione; tuttavia si evidenzia in capo alla stessa mandataria in concreto l'impossibilità di poter applicare quanto previsto dall'art. 61, comma 2 d.p.r. 207/2010. Infatti, secondo quanto affermato e ribadito dall'Autorità già con Deliberazione n. 75 del 6.3.2007, l'incremento del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto. Nel caso in esame, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, risulta che la qualificazione SOA



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

nella categoria OS 19, classifica III (fino all'importo pari a euro 1.033.000,00) posseduta dalla mandataria Sistec s.r.l. non copre il 40% dell'importo complessivo a base di gara che risulta essere quantificato in euro 1.046.585,656;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che l'esclusione della costituenda ATI istante dovesse essere disposta non ricorrendo in capo alla mandataria Sistec s.r.l. la condizione per poter beneficiare dell'incremento del quinto della classifica posseduta in quanto la stessa (OS 19, classifica III) copre fino all'importo pari a euro 1.033.000,00 e non raggiunge il 40% dell'importo complessivo dell'appalto.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2015  
Il segretario Maria Esposito